

No. I cimiteri non sono presenti nell'elencazione dell'articolo 2 (Definizioni) dell'Allegato A della delibera sulle distanze (d.g.r. n. 1274 del 24 gennaio 2014), né i medesimi rientrano nella categoria dei luoghi di culto individuati dal punto b) dell'art. 2 sopramenzionato. I luoghi cimiteriali rientrano nel demanio comunale e soggiacciono, rispetto ai luoghi di culto, ad altra normativa statale e regionale (legge n. 130 del 30 marzo 2001, d.p.r. n. 285 del 10 settembre 1990, Capo III della l.r. n. 33 del 10 dicembre 2009, regolamento regionale n. 6 del 9 novembre 2004). I cimiteri vengono annoverati dalla stessa legge regionale n. 12 del 2005, art. 44, comma 4, fra le opere di urbanizzazione secondaria. Si ricorda, peraltro, che l'art. 5, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013 consente all'Amministrazione Comunale di individuare *“altri luoghi sensibili”* rispetto a quelli elencati dal precedente comma 1, valutato l'impatto degli insediamenti *“sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”*.